



# Ordinanza concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (OSIAC)

## Modifica del «\$SmartDocumentDate»

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 novembre 2018<sup>1</sup> concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 89g capoverso 2, 89h e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>2</sup> sulla circolazione stradale (LCStr);

visti gli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale del 25 settembre 2020<sup>3</sup> sulla protezione dei dati (LPD);

visti gli articoli 57r e 57s della legge del 21 marzo 1997<sup>4</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

### *Art. 4, frase introduttiva*

Il sottosistema SIAC Veicoli contiene i seguenti dati relativi ai veicoli immatricolati dalle autorità svizzere o destinati all'immatricolazione:

### *Art. 5, rubrica e cpv. 1<sup>bis</sup>*

Competenza per la registrazione e la trasmissione dei dati

1 RS 741.58  
2 RS 741.01  
3 RS 235.1  
4 RS 172.010

<sup>1bis</sup> L'USTRA registra nel SIAC i dati di cui all'articolo 4 che rientrano nel suo ambito di competenza e le relative modifiche. Può disporre la trasmissione di questi dati al SIAC.

*Art. 17 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'USTRA tiene una lista pubblica dei dati tecnici contenuti nel SIAC Veicoli. Nella lista possono essere pubblicati anche dati di contatto di importatori e titolari dell'approvazione del tipo, purché questi acconsentano alla pubblicazione.

*Art. 19 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'USTRA può ottenere i dati necessari per l'immatricolazione di veicoli da autorità straniere anche per via elettronica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
Il cancelliere della Confederazione,